

SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno, il giorno del mese di in Roma

TRA

PCC Giochi e Servizi S.p.A., con sede in Roma, Viale del Campo Boario n. 56/d, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01495650762, rappresentata da nella sua qualità di, domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene al presente atto in virtù dei poteri conferitegli con la carica, qui di seguito denominata "PCC"

E

Tutte di seguito congiuntamente definite anche "le Parti".

..... con sede in
Via....., Stato..... Codice Fiscale n.
..... e Partita I.V.A. n., rappresentata da
..... nella sua qualità di, domiciliato per la
carica presso la sede della società, il quale interviene al presente atto in virtù dei
poteri conferitegli con la carica, qui di seguito denominata "l'Impresa".

PREMESSO CHE

- A. PCC Giochi e Servizi S.p.A., interamente controllata da GTECH S.p.A. – concessionaria del Ministero dell'economia e delle finanze per il servizio del gioco del lotto automatizzato con D.M. 4832 del 17 marzo 1993 (di seguito "la Concessione") – ha indetto una gara pubblica europea, suddivisa in n. 2 (due) lotti, mediante procedura aperta, per la fornitura di carta per la stampa

- delle schedine del gioco del lotto (lotto n. 1) e per la stampa dei moduli in continuo (lotto n. 2);
- B. il bando di gara di cui alla premessa A è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie S n., dele sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quinta serie speciale, n., del.....;
- C. l'Impresa si è aggiudicata la gara pubblica europea di cui alla premessa A per il lotto n. 2 relativo alla *fornitura di carta per la stampa dei moduli in continuo*, avendo offerto il prezzo più basso secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara;
- D. l'Impresa ha presentato la dichiarazione attestante la propria composizione societaria, in conformità al D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- E. a garanzia degli impegni contrattuali, l'Impresa ha prestato cauzione definitiva n.sotto forma di per un importo di Euro (.....), stipulata conin data ;
- F. l'Impresa, inoltre, ha presentato polizza di assicurazione di Responsabilità Civile n. stipulata in data con la per un importo di Euro (.....) a copertura dei rischi della Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'esecuzione del Contratto, con scadenza il
- G. l'Impresa dichiara di possedere l'organizzazione ed i mezzi necessari per effettuare la fornitura e le attività ad essa connesse al corrispettivo indicato nell'offerta nonché alle condizioni tutte di cui al Contratto;
- H. l'Impresa dichiara, infine, che quanto risulta dal Contratto, dal Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione delle stesse.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti stipulano e convengono quanto segue.

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le Parti convengono che le Premesse e tutti gli allegati al Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e dichiarano di averne preso piena e totale conoscenza.

ART. 2

OGGETTO

- 2.1 Il Contratto ha per oggetto la fornitura, da parte dell'Impresa a PCC, di carta per la stampa dei moduli in continuo, nella tipologia e secondo le quantità indicate nel Capitolato Tecnico (di seguito definiti anche "beni").
- 2.2 L'Impresa espressamente accetta per tutta la durata del Contratto, su richiesta di PCC, di aumentare o diminuire la fornitura oggetto del Contratto fino alla concorrenza di 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale complessivo, fermo restando il prezzo unitario di cui alla dichiarazione di offerta ed all' art.. 9.

ART. 3

DURATA

- 3.1 Il Contratto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, fatto salvo il completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, da effettuarsi secondo le modalità e le tempistiche di cui al Capitolato Tecnico e al Contratto.
- 3.2 L'Impresa è tenuta a rinnovare il contratto alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, a semplice richiesta scritta inviata da PCC all'Impresa con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza contrattuale.

ART. 4
RECESSO

L'Impresa espressamente acconsente che PCC possa recedere, per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, dal Contratto dandone avviso, mediante lettera raccomandata A/R, almeno 2 (due) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso PCC riconosce all'Impresa esclusivamente i corrispettivi relativi alla parte di fornitura eseguita ed alle prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso. L'Impresa rinuncia, fin da ora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso a qualsiasi titolo.

ART. 5
ONERI ED INCOMBENZE A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre a quanto indicato nell'art. 2 del Contratto, si intendono comprese nella fornitura e remunerate con il corrispettivo di cui all'art. 9 del presente, ogni altra attività connesse quale, a titolo indicativo:

- a) l'imballo rispondente alle norme in vigore a seconda della natura dei beni stessi;
- b) il trasporto a proprio rischio dei beni fino alla sede di PCC indicata nel Capitolato Tecnico;
- c) le eventuali spese di trasporto e viaggio per il personale addetto ai lavori.

ART. 6
CONSEGNA

6.1 La carta deve essere consegnata, a cura e spese dell'Impresa, presso la sede di PCC in Tito (PZ), Zona Industriale, alle condizioni indicate nel Capitolato Tecnico, nei quantitativi e nei termini riportati negli ordini per la fornitura inviati a mezzo fax con preavviso minimo di 5 (cinque) giorni solari.

- 6.2 Della consegna avvenuta fa fede il relativo documento di consegna sottoscritto dalle Parti ovvero - qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 21, comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche e integrazioni - il relativo documento di trasporto. Tali documenti fanno prova ad ogni effetto ed, in particolare, ai fini dell'applicazione delle penali di cui all' art.. 12 del Contratto.
- 6.3 L'Impresa prende atto che PCC ha la facoltà di variare, in qualunque momento, a suo insindacabile giudizio, la data e la sede di consegna dandone comunicazione, anche a mezzo fax, con un preavviso di almeno 72 (settantadue) ore rispetto alla data prevista per la consegna.

ART. 7

GARANZIA

- 7.1 L'Impresa garantisce la piena rispondenza dei beni consegnati a quelli richiesti da PCC e garantisce altresì che la carta possiede tutte le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico. A tal fine l'Impresa prende atto che PCC ha facoltà di richiedere, a campione, la consegna di n. 100 (cento) fogli in formato A4 che saranno sottoposti ad analisi di laboratorio per verificarne la conformità ai valori definiti nel Capitolato Tecnico.
- 7.2 La carta eventualmente difforme, viziata e/o eccedente rispetto a quella di prevista consegna, fatta salva l'applicabilità delle penali di cui all'art. 12 del Contratto, verrà, a cura e spese dell'Impresa, ritirata e sostituita con la carta conforme entro 48 (quarantotto) ore dalla comunicazione di PCC effettuata tramite fax.
- 7.3 Nessuna responsabilità può, in alcun caso, ricadere su PCC per eventi quali furto, smarrimento e/o deterioramento, intervenuti successivamente alla scadenza del termine di cui di cui al comma 7.2.
- 7.4 Sono a carico dell'Impresa gli eventuali oneri sostenuti da PCC fino all'avvenuto ritiro del bene difforme, viziato e/o eccedente.

ART. 8**TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ**

Le Parti convengono che i beni diventano di proprietà di PCC contestualmente alla sottoscrizione, da parte di PCC o di soggetto da quest'ultima indicato, del documento di consegna di cui all'art. 6 del Contratto e pertanto tutti gli effetti derivanti dal trasferimento della proprietà decorreranno da tale momento.

ART. 9**CORRISPETTIVO**

- 9.1 Per la fornitura della carta di cui all'art. 2 del Contratto, comprensiva altresì di tutte le prestazioni connesse ad essa, PCC corrisponderà all'Impresa, alle condizioni, obblighi ed oneri tutti del presente Contratto, un corrispettivo totale omnicomprensivo pari a Euro (...../.....), al netto dell'I.V.A. corrispondente, anche ai fini di quanto indicato all'art. 2.2, al prezzo unitario di Euro (...../.....), al netto dell'I.V.A. per tonnellata.
- 9.2 Il corrispettivo di cui al presente articolo si intende comprensivo di ogni onere e spesa e rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata del Contratto, fatto salvo che i prezzi unitari di cui al comma 9.1 saranno soggetti a revisione secondo quanto previsto nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico.
- L'Impresa pertanto rinuncia espressamente, fin d'ora a richiedere, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
- 9.3 L'Impresa dichiara, infine, che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto dei costi del lavoro e della sicurezza, dei luoghi interessati all'esecuzione della fornitura nonché di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico.

ART. 10
FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 10.1 Il corrispettivo di cui all'art. 9 verrà liquidato da PCC previa presentazione di apposita fattura emessa dall'Impresa relativamente alla avvenuta consegna.
La fattura dovrà essere corredata, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 21, comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive integrazioni e modifiche, dal relativo documento di trasporto di cui all'art. 6 del Contratto.
- 10.2 Le Parti concordano che il pagamento dei corrispettivi avviene a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla fine del mese di emissione della fattura, mediante bonifico bancario emesso sul conto corrente dedicato di cui all'art. 20 del Contratto.
- 10.3 Ogni eventuale variazione delle coordinate bancarie suindicate deve essere comunicata a PCC, mediante lettera raccomandata A/R indirizzata presso il domicilio eletto nel Contratto all'art. 25.
Fino al momento in cui tale comunicazione non è pervenuta a PCC, i pagamenti da questa effettuati hanno pieno effetto liberatorio nei confronti dell'Impresa.
- 10.4 Resta peraltro inteso che la modalità di comunicazione indicata al comma 10.3, non può essere in alcun modo derogata e che ogni altra comunicazione di qualsiasi tipo e forma è priva di effetto.
- 10.5 L'Impresa prende espressamente atto che PCC non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
- 10.6 In caso di applicazione delle penali di cui all'art. 12 sarà facoltà di PCC compensare il debito con quanto dovuto a titolo di corrispettivo all'Impresa per l'esecuzione della fornitura o incamerare la cauzione di cui all'art. 11.

ART. 11
CAUZIONE

- 11.1 La cauzione di cui alle Premesse del Contratto è prestata dall'Impresa a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale. Lo svincolo avviene progressivamente come previsto nell'art. 113 del D.lgs. 163/2006 su base trimestrale con la sola condizione della puntualità nell'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto; a tal fine PCC si impegna a rilasciare all'Impresa attestazione di regolare esecuzione e autorizzazione allo svincolo, da consegnare all'Istituto garante. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato decorsi 30 (trenta) giorni dalla conclusione del rapporto contrattuale.
- 11.2 In caso di rinnovo contrattuale di cui all' art.. 3.2, l'Impresa si impegna, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del rinnovo da parte di PCC, a reintegrare la cauzione affinché la stessa possa garantire la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale per il periodo di rinnovo, qualora il periodo di rinnovo non sia sufficientemente coperto dall'ammontare residuo di cui al comma 1. La cauzione, così reintegrata, sarà svincolata con le medesime modalità di cui al comma 1. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, PCC può considerare il Contratto risolto, fatto salvo il risarcimento del danno subito.
- 11.3 Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre in caso di mancato o inesatto adempimento contrattuale, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui PCC avrà reso noto all'Impresa, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R, l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, PCC potrà considerare il Contratto risolto, fatto salvo il risarcimento del danno subito.

ART. 12

PENALI

- 12.1 Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna di cui all'ordine di fornitura, PCC applicherà, per ciascuna consegna, una penale giornaliera pari al 0,5 per mille dell'importo contrattuale di cui all'articolo 9 salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. La stessa penale troverà applicazione, per ogni giorno solare di ritardo per la sostituzione della carta eventualmente difforme o viziata avvenuta oltre il termine di cui all'art. 7 comma 2.
- 12.2 Qualora il ritardo di cui al comma 12.1 superi i 20 (venti) giorni solari, anche non consecutivi, nell'arco di un periodo di 3 (tre) mesi della durata contrattuale ovvero qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale di cui all' art. 9, il Contratto può essere unilateralmente risolto da PCC, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R, con facoltà di PCC di commissionare ad altre imprese, in danno dell'Impresa, la fornitura o la parte della fornitura non eseguita dall'Impresa stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 12.3 PCC può procedere a compensare gli eventuali crediti derivanti dalla applicazione delle penali di cui al presente articolo con gli importi dovuti all'Impresa, di cui all'art. 9 del Contratto, ove non intenda avvalersi della cauzione di cui all' art. 11.

ART. 13

RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE

- 13.1 L'Impresa, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, è tenuta ad osservare e ad adeguarsi – a propria cura e spese – a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della vigenza del Contratto.

- 13.2 L'Impresa in particolare è tenuta al pieno rispetto di tutte le leggi vigenti in materia previdenziale, antinfortunistica e di lavoro nei confronti dei propri dipendenti. In particolare, l'Impresa è tenuta a conformarsi a tutte le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonché a qualsiasi altro provvedimento concernente la sicurezza dei posti di lavoro.
- 13.3 Resta, comunque, espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra, sono ad esclusivo carico dell'Impresa, che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di PCC.
- 13.4 Restano parimenti ad esclusivo carico dell'Impresa le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra, intendendo l'Impresa stessa totalmente manlevare PCC.

ART. 14

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 14.1 Ai sensi dell'articolo 118 del D.lgs. 163/2006 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.
- 14.2 In caso di inosservanza da parte dell'Impresa dell'obbligo di cui al comma, PCC, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il Contratto ex art. 1456 cod. civ. e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'Impresa.

ART. 15

CESSIONE DEI CREDITI

- 15.1 E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto. Tale cessione sarà efficace nei confronti di PCC a condizione che:
- a. il cessionario sia uno dei soggetti di cui all'art. 117 comma 1 del

- D.lgs. 163/2006;
- b. il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato a PCC;
 - c. con la cessione sia garantita a PCC la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto, compreso il diritto di eccepire la compensazione;
 - d. PCC non opponga rifiuto alla cessione con comunicazione da notificarsi all'Impresa cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.
- 15.2 L'Impresa prende atto che PCC si riserva il diritto di rifiutare la cessione dei crediti derivanti dal contratto qualora accerti che le prestazioni contrattuali non siano state, in tutto o in parte, eseguite correttamente da parte dell'Impresa cedente ovvero nel caso in cui PCC abbia proceduto all'applicazione delle penali di cui all'art. 12 ovvero in pendenza di contenzioso tra le Parti.

ART. 16

RESPONSABILITÀ CIVILE

- 16.1 L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per danni cagionati a persone, anche per lesioni personali, e/o a cose, di PCC e di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o quant'altro attiene all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti da essa indicati.
- 16.2 L'Impresa dà espressamente atto che il massimale unico della polizza di cui alle premesse del Contratto, stipulata dall'Impresa a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi (RCT), non potrà essere considerato, in alcun caso, come un limite al risarcimento dei danni.
- 16.3 L'Impresa si obbliga a risarcire PCC per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa PCC dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

ART. 17
SUBAPPALTO

- 17.1 Per le parti di fornitura per le quali l'Impresa abbia indicato nella dichiarazione di offerta di avvalersi del subappalto, l'Impresa stessa resta in ogni caso responsabile nei confronti di PCC per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando PCC medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di prestazioni subappaltate.
- 17.2 L'Impresa si obbliga a trasmettere a PCC, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa effettuati ai subappaltatori.
- 17.3 PCC non procede al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l'Appaltatore non avrà ottemperato all'obbligo di cui al comma 17.2.
- 17.4 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 17.5 In caso di inosservanza da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, PCC, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il Contratto ex art. 1456 cod. civ. e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'Impresa.

ART. 18
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

- 18.1 L'Impresa si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi, previdenziali e tributari, ad ottemperare nei confronti del personale proprio a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi contratti collettivi di lavoro, circolari e atti amministrativi.

- 18.2 L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei suddetti soggetti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, anche nel caso che l'Impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
- 18.3 L'Impresa si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
- 18.4 PCC, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra si riserva di operare una ritenuta infruttifera, pari, nel massimo, al 20% (ventipercento) dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che le inadempienze rilevate siano state sanate; in tale ipotesi l'Impresa non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.
- 18.5 L'Impresa si obbliga a risarcire PCC per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa PCC dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di dipendenti dell'Impresa.
- 18.6 L'Impresa prende atto che gli obblighi di cui al presente articolo dovranno essere osservati anche da eventuali subappaltatori.

ART. 19

DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

- 19.1 L'Impresa prende atto che la validità ed efficacia del Contratto sono subordinate all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del Contratto stesso.
- 19.2 In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti l'organo di amministrazione dell'Impresa non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di

prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla legislazione antimafia, né devono essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

- 19.3 L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente a PCC ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi, pena la risoluzione del Contratto.
- 19.4 PCC si riserva, inoltre, il diritto di verificare, per tutta la vigenza del Contratto, la permanenza dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui al comma 19.2.
- 19.5 L'Impresa prende atto che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al secondo comma, nell'arco di vigenza del Contratto, PCC, ai sensi della legislazione antimafia, recederà dallo stesso, salvo il risarcimento dei danni subiti.

ART. 20

OBBLIGHI DELL'IMPRESA RELATIVI

ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 20.1 L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m.i., sia nei rapporti con PCC sia nel rapporto con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese per l'esecuzione del contratto.
- 20.2 L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione a PCC e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.
- 20.3 La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.
- 20.4 L'Impresa si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al contratto, sia attivi da parte di PCC sia passivi verso gli operatori della

filiera, un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

- 20.5 A tal fine si elencano nel prosieguo gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, con l'impegno a comunicare a PCC le eventuali modifiche entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse:

.....

- 20.6 L'Impresa si impegna a inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

- 20.7 Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

- 20.8 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il seguente codice identificativo gara (CIG)

ART. 21

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 21.1 PCC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, ex art. 1456 cod. civ., il Contratto, per fatto o colpa dell'Impresa, qualora la stessa dovesse incorrere in una delle inadempienze di cui ai seguenti articoli del Contratto:

1. art. 11: mancata reintegrazione della cauzione;
2. art. 12: ritardo superiore a 20 (venti) giorni, anche non consecutivi nell'arco di un periodo di 3 (tre) mesi, rispetto al termine di consegna della carta o al termine di sostituzione della carta non conforme a

quella richiesta nel Capitolato Tecnico ovvero qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale di cui all' art. 9;

3. art. 14: violazione del divieto di cessione del Contratto;
4. art. 17: inosservanza degli obblighi relativi al subappalto;
5. art. 19: mancato rispetto della legislazione antimafia;
6. art. 20: mancato rispetto dell'obbligo di utilizzo di strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti;
7. art. 27: violazione di una qualsiasi delle regole e dei principi contenute nel Codice di condotta

PCC potrà, pertanto, avvalersi di tale facoltà comunicando all'Impresa, tramite raccomandata A/R, la propria volontà.

- 21.2 Resta inteso che in tutti i casi di risoluzione previsti nel Contratto, PCC avrà la facoltà di commissionare a terzi, in danno dell'Impresa, la fornitura o la parte di essa non eseguita, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 22

TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del Contratto sono oggetto di trattamento informatico o manuale da parte di PCC nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto.

Resta inteso che competono all'Impresa i diritti di cui alla parte I, titolo II, del succitato D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche.

ART. 23

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

A tal fine, l'Impresa dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio dell'Impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modifiche.

ART. 24

GESTIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per il coordinamento dell'esecuzione e per ogni comunicazione ad essa attinente, le parti sono rappresentate da:

- per PCC Giochi e Servizi S.p.A. da:, nato, a..... nella sua qualità di Direttore dell'esecuzione ex art. 300 del DPR 207/2010, domiciliato per la carica in Roma, Viale del Campo Boario 56/d;
- per l'Impresa da:, nato a in data, nella sua qualità di Responsabile della Fornitura, domiciliato per la carica in (.....), Via

ART. 25

DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio secondo quanto di seguito indicato:

- l'Impresa:
- PCC Giochi e Servizi S.p.A.: Viale del Campo Boario 56/d – 00154 Roma fax 0651894243.

Resta quindi inteso che ogni comunicazione sarà indirizzata al domicilio di cui al presente articolo.

ART. 26

FORO COMPETENTE

L'Impresa accetta, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla sottoscrizione, esecuzione, validità, interpretazione e risoluzione del Contratto, quale Foro competente, in via esclusiva, quello di Roma.

ART. 27

CODICE DI CONDOTTA

L'Impresa dichiara di aver preso visione del Codice di condotta di GTECH S.p.A. – disponibile sul sito www.gtech.com – e si impegna pertanto, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare da parte di chiunque operi per suo conto i principi e le regole in esso contenuti. Eventuali comportamenti volti a determinare, istigare, cooperare o facilitare la violazione di una qualsiasi delle regole e dei principi contenute nel suddetto Codice, costituisce causa di risoluzione espressa del contratto.

Roma,

.....

PCC Giochi e Servizi S.p.A.

.....

L'Impresa dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole e le condizioni di seguito indicate:

- ART. 4 RECESSO
- ART. 6 CONSEGNA
- ART. 7 GARANZIA
- ART. 8 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'
- ART. 9 CORRISPETTIVO
- ART. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- ART. 11 CAUZIONE
- ART. 12 PENALI
- ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 15 CESSIONE DEI CREDITI
- ART. 17 SUBAPPALTO
- ART. 18 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
- ART. 20 OBBLIGHI DELL'IMPRESA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA'
DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 21 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- ART. 26 FORO COMPETENTE
- ART. 27 CODICE DI CONDOTTA

Per accettazione

.....

INDICE DEGLI ARTICOLI

ART.	1	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
ART.	2	OGGETTO
ART.	3	DURATA
ART.	4	RECESSO
ART.	5	ONERI ED INCOMBENZE A CARICO DELL'IMPRESA
ART.	6	CONSEGNA
ART.	7	GARANZIA
ART.	8	TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ
ART.	9	CORRISPETTIVO
ART.	10	FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART.	11	CAUZIONE
ART.	12	PENALI
ART.	13	RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE
ART.	14	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	15	CESSIONE DEI CREDITI
ART.	16	RESPONSABILITÀ CIVILE
ART.	17	SUBAPPALTO
ART.	18	OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
ART.	19	DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
ART.	20	OBBLIGHI DELL'IMPRESA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FUNZIONARI
ART.	21	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART.	22	TUTELA DEI DATI PERSONALI
ART.	23	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
ART.	24	GESTIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	25	DOMICILIO LEGALE
ART.	26	FORO COMPETENTE
ART.	27	CODICE DI CONDOTTA

CONTRATTO

**PER LA FORNITURA DI CARTA
PER LA STAMPA DEI MODULI IN CONTINUO**

(lotto n. 2)